

Quesito n. 3 del 2 Dicembre 2015

Con riferimento al subappalto, nel modello autodichiarazione MA al punto P), viene chiesto di indicare "l'IMPRESA SUBAPPALTATRICE – identità della SOA che ha rilasciato l'attestazione di qualificazione – data del rilascio – categorie di qualificazione".

Il Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con Sentenza del 2 novembre 2015, ha ritenuto non obbligatoria l'indicazione del nome del subappaltatore all'atto dell'offerta, neanche nei casi in cui, ai fini dell'esecuzione delle lavorazioni relative a categorie scorporabili a qualificazione necessaria, risulti indispensabile il loro subappalto ad una impresa provvista delle relative qualificazioni (nella fattispecie che viene comunemente e, per certi versi, impropriamente definita come "subappalto necessario").

In particolare, il giudice amministrativo ha ritenuto che tale obbligo non è previsto dalla normativa vigente. Infatti, l'articolo 118 del Codice dei Contratti Pubblici, che si occupa di definire le modalità e le condizioni per il valido affidamento delle lavorazioni in subappalto, ha catalogato (articolandoli in quattro lettere) i requisiti di validità del subappalto, così circoscrivendo in maniera tassativa ed esaustiva, a quei presupposti (e solo a quelli) le condizioni di efficacia del subappalto.

Alla luce di questa sentenza siamo pertanto a chiedere conferma dell'obbligo di fornire i dati da Voi richiesti.

Risposta del 3.12.2015:

Trattasi di refuso del modello di autodichiarazione MA). Pertanto, l'indicazione del nome dell'impresa subappaltatrice non è necessaria ai fini della compilazione del punto P) del modello medesimo, mentre resta necessaria l'indicazione dell'intenzione di avvalersi del subappalto e delle categorie di lavori come previsto nelle norme di gara.